



Comune di MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera



Città di Francesco LOMONACO

**AGGIORNAMENTO PERIODICO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI
ASSISE E PER LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO**

IL VICESINDACO REGGENTE

Visto l'art. 21 della legge 10 Aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 Maggio 1952, n. 405, recante norma sull'aggiornamento periodico degli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello;

Rilevato che nel corso del corrente anno dovrà essere disposto l'aggiornamento dei predetti albi;

INVITA

Tutti i cittadini, residenti nel Comune, non ancora iscritti negli albi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della sopra citata legge e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dal successivo art. 12, ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le corti di assise e per le corti di assise di appello, presentando apposita domanda presso l'ufficio protocollo di questo Comune entro il mese di Luglio corrente anno,

**REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE
(ART. 9, LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287)**

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età non inferiore ai trenta anni e non superiore ai sessantacinque; d) Titolo di studio di scuola media inferiore.

**REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTE DI ASSISE DI APPELLO
(art. 10, legge 10 aprile 1951, n. 287)**

I Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti al punto precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.

**INCOMPATIBILITA' CON L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE
(ART. 12, LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287)**

Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare :

- a) I Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di esercizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio;
- c) I Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

**CARATTERE OBBLIGATORIO DELL'UFFICIO
(art. 11, legge 10 Aprile 1951, n. 287)**

L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.

La domanda, in carta semplice, potrà essere presentata, a mano, all'Ufficio Protocollo, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito web: www.comune.montalbano.mt.it, sezione MODULISTICA, o presso l'Ufficio Elettorale di questo Ente.

Montalbano Jonico,_01-04-2025_



IL VICESINDACO REGGENTE
(art.53,co. 1, D.Lgs. 267/2000)
Dr. Giuseppe A. DI SANZO